

nella persona del *Dott. PAOLO MARTINOTTI* ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta in primo grado al n. 43378/09 Ruolo Generale, promossa da **MANASSI PAOLO**, residente in Torino ed ivi elettivamente domiciliato alla Piazza Statuto n. 26, presso lo studio dell'avv. Cristiana Cantatore, che lo rappresenta e difende per delega 22/10/09 a margine dell'atto di citazione,

ATTORE

nei confronti di

FONDIARIA SAI spa in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Firenze alla Piazza della Libertà n. 6, elettivamente domiciliata in Torino alla Via Guicciardini n. 3 presso lo studio dell'avv. Alberto Manzella, che la rappresenta e difende per delega 12/1/10 in calce alla comparsa di costituzione e risposta,

CONVENUTA

OGGETTO: Risarcimento danni da incidente stradale.

All'udienza del 10/3/10 la causa è stata posta a decisione sulle seguenti conclusioni

PER L'ATTORE:

Voglia il Giudice di Pace adito,

In Via Preliminare:

Se del caso, ammettere la rimessione sul ruolo per l'ammissione delle prove per interpello e testi sui capitoli di prova di cui all'atto di citazione circa l'esistenza del pregiudizio morale;

Nel Merito:

Tenuto conto dell'avvenuto pagamento solo in corso di causa della somma pari ad €. 240,00 a titolo di rimborso per la consulenza medico-legale;

Dichiarare tenuta, quindi, condannare la FONDIARIA SAI spa al risarcimento in favore del conchiudente della somma pari ad €. 443,79 per le spese legali stragiudiziali o quell'altra somma che il Giudicante riterrà congrua in via equitativa, oltre la personalizzazione del danno e/o pregiudizio morale nella misura che il Giudicante vorrà liquidare in via equitativa, oltre gli interessi dalla data dell'evento dannoso sino al saldo e rivalutazione monetaria, o somma veriore determinando in corso di causa;

Con vittoria di spese, 12,5% rimborso forfettario *ex lege*, IVA e CPA, oltre tassa di registro e successive occorrende.

PER LA CONVENUTA:

Piaccia al Giudice di Pace,

Contrariis Rejectis;

Preso atto dell'avvenuto pagamento ante causam da parte della Fondiaria Sai spa della somma complessiva di €. 2.750,00 e

dell'ulteriore odierno pagamento della somma di **€. 240,00** a titolo di rimborso spese di consulenza medico-legale attorea,

Dichiarare tali importi soddisfattivi delle pretese attoree e, visto l'art. 91 c.p.c., liquidare a favore di parte attrice le sole spese legali maturate fino alla data della prima udienza;

In caso di mancata accettazione a saldo,

Assolvere la convenuta da ogni ulteriore domanda e, visto l'art. 91 seconda parte c.p.c., condannare parte attrice alla refusione delle spese legali maturate dopo la formulazione della presente proposta conciliativa;

Con il favore delle spese del giudizio ex art. 91 c.p.c., oltre IVA e CPA e rimborso forfettario e successive occorrenze.

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

A seguito di atto di citazione dell'avv. Cristiana Cantatore di Torino del 22/10/09, depositato in data 18/12/09, MANASSI PAOLO, in qualità di conducente della Fiat Ulisse di proprietà di Antonella Fongo, ha, ai sensi dell'art. 149 C.d.A., evocato in giudizio la FONDIARIA SAI spa, in qualità di garante della RCA del veicolo stesso, per l'ottenimento di **€. 240,00** a rimborso della consulenza medico-legale e di **€. 443,78** a rimborso delle spese legali stragiudiziali, o di quell'altra somma ritenuta congrua in via equitativa, al netto dell'offerta di **€. 2.750,00** inoltrata dalla FONDIARIA SAI spa in data 13/8/09, di cui

€. 1.570,00	per I.P. del 2%
€. 210,00	per I.T.P. max. gg. 10 x €. 21,00

€. 210,00	Per I.T.P. min. gg. 20 x €. 10,50
€. 760,00	per spese

oltre la personalizzazione del danno in via equitativa, oltre gli interessi dalla data dell'evento dannoso al saldo, oltre la rivalutazione monetaria, globalmente a titolo di risarcimento dei danni fisici, patiti in un sinistro stradale, avvenuto il giorno 27/4/09 alle ore 18:30, avendo, per articolate ed rilevanti esplicazioni come *in toto* riportate poco più appresso in punto sia di fatto sia di diritto, dedotto un tamponamento a seguito di mancata tenuta di distanza di sicurezza a capo esclusivo della conducente Maria Teresa Chiesa della propria Land Rover, in violazione di cui agli artt. 149 C.d.S. e 348 Regolamento C.d.S..

In generalità, il difensore dell'attore MANASSI PAOLO ha, sul fatto e sulle conseguenti circostanze dannose, espresso testualmente, tra l'altro: *"In data 27/4/09 in Trofarello (TO) sulla Via Battisti, il veicolo Fiat Ulisse targato DA 090 DE, assicurato per la RCA presso la Fondiaria Sai spa, con a bordo in qualità di trasportato l'esponente, veniva tamponato dalla vettura Land Rover targata ZA 781 UH, assicurata presso la Fondiaria Sai spa – sub doc. n. 1"* e *"In conseguenza del sinistro di cui sopra l'esponente subiva lesioni fisiche e, per il tramite del proprio legale, provvedeva ad effettuare richiesta danni ex art. 144 e 145 e 149 C.d.A. alla Fondiaria Sai spa – sub doc. n. 2"* e *"L'esponente provvedeva ad effettuare le terapie mediche necessarie, nonché si sottoponeva a visita medico-legale di parte presso lo studio medico*

del dott. Roberto Amoretti, che riconosceva un'invalidità permanente pari al 3% con I.T.P. massima pari a 15 giorni e I.T.P. minima pari a 15 giorni – sub docc. da n. 3 a n. 8” e “L’esponente successivamente al sinistro accusa episodi di cefalea e cervicobrachialgia” e “Con fax in data 17/7/09 l’esponente formulava alla convenuta la quantificazione dei danni patiti a seguito dei fatti di causa trasmettendo tutta la documentazione idonea a formulare un’offerta – sub doc. n. 9

€. 2.523,63	per danno biologico (3% tabellare)
€. 315,45	per I.T.P. massima al 50% (gg. 15)
€. 157,65	per I.T.P. minima al 25% (gg. 15)
€. 938.91	per personalizzazione danno non patrimoniale
€. 760,00	per spese
€. 4.695,64	Totale

oltre rivalutazione, interessi e spese legali” e “La Fondiaria Sai spa in data 13/8/09 provvedeva ad inoltrare un’offerta risarcitoria pari ad €. 2.750,00 – come da sopra evidenziato deconto – motivandola ex art. 148 Decreto Legislativo 7/9/2005 n. 209, senza che venissero corrisposte fattura per visita medico-legale, personalizzazione del danno né spese legali – sub doc. n. 10”.

In particolarità, il difensore dell’attore MANASSI PAOLO ha, in punto di diritto, precisato che il presente giudizio è stato instaurato al fine del perseguimento del giusto e integrale risarcimento del danno fisico riportato dall’esponente in conseguenza del sinistro *de quo*, avendo ancora ricordato che l’effettuata offerta della

convenuta FONDIARIA SAI spa non ha compreso né la spesa della relazione medico-legale di parte né il danno non patrimoniale rappresentato dalla personalizzazione del danno né le spese legali stragiudiziali.

In specialità, il difensore dell'attore MANASSI PAOLO ha, sul mancato ristoro della spesa della relazione medico-legale di parte, riportato ed espresso letteralmente, tra l'altro: *“ Non vi è chi non veda l'obbligo da parte della Compagnia di assicurazione di rimborsare tale voce di danno strettamente connessa all'evento di danno sia per la giurisprudenza della **Suprema Corte**, che già con sentenza n. 11606 del 31/5/2005 prevedeva l'obbligo di pagamento delle spese sostenute per la consulenza medico-legale, sia per la conferma pervenuta dal nostro legislatore, che all'art. 9 del DPR n. 254 del 18/7/2006 ha previsto la risarcibilità dei compensi dovuti per la consulenza medico-legale di cui si sia avvalso il danneggiato”*.

In specialità, il difensore dell'attore MANASSI PAOLO ha, sui criteri di liquidazione del danno non patrimoniale, riportato ed espresso letteralmente, tra l'altro: *“Il danno non patrimoniale è sempre risarcibile qualora l'illecito si configuri come reato”* e *“Al di fuori di questa ipotesi, il diritto al risarcimento può derivare da una specifica previsione normativa oppure dall'accertamento della lesione di un diritto inviolabile della persona”* e *“Nell'ambito della categoria generale del danno non patrimoniale, il riferimento a vari tipi di pregiudizi – quale quello morale, psicologico, da perdita*

*del rapporto parentale – non implica il riconoscimento di distinte sotto-categorie di danno” e “Spetterà al Giudice, operando una lettura costituzionalmente orientata degli artt. 139 C.d.A. e 2059 c.c., garantire l’integrale risarcimento del danno alla salute” e “La recente sentenza della Corte di Cassazione Sezioni Unite dell’11/11/2008 n. 2672 ribadisce che il danno non patrimoniale deve ricomprendere la voce danno biologico, inteso come **lesione del diritto alla salute ex art. 2059 c.c. e da provare attraverso accertamenti medico-legali**” e “Poiché nel caso di specie l’entità del danno biologico è stata determinata in misura non superiore al 9%, i danni permanenti all’integrità psicofisica del Signor Manassi dovranno essere liquidati secondo i criteri di cui all’art. 139 C.d.A.: il pregiudizio biologico consiste **nella lesione temporanea o permanente all’integrità psicofisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato**” e “Le novità della pronuncia della Cassazione riguardano gli ulteriori danni non patrimoniali” e “Primo tra tutti, il cosiddetto danno morale” e “La formula **Danno Morale** descrive quel pregiudizio non patrimoniale costituito dalla **Sofferenza Soggettiva**” e “Nel caso in cui la **sofferenza soggettiva** non sia stata adeguatamente risarcita nella voce complessiva del danno non patrimoniale, allora spetterà al Giudicante procedere ad un’adeguata **personalizzazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche***

*patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza” e “Dovrà trattarsi di sofferenza soggettiva in sé considerata: fisica o psichica, transitoria o permanente” e “Non saranno comunque ammesse indebite duplicazioni del risarcimento, ovvero, se la sofferenza è già stata considerata e liquidata nell’ambito del danno biologico, allora un eventuale riconoscimento autonomo di danno morale sarebbe una duplicazione” e “Pertanto la Suprema Corte ammette il risarcimento del **Danno Morale** e rammenta che tale sofferenza soggettiva va supportata da adeguata istruttoria e motivazione” e “La sua dimostrazione potrà esser data mediante **prova documentale, testimoniale o presuntiva**, potendo quest’ultima costituire anche l’unica fonte per la formazione del convincimento del Giudice” e “L’unica possibile forma di liquidazione per ogni danno che sia privo, come quello biologico e quello morale, delle caratteristiche della patrimonialità è quella equitativa.....La liquidazione del danno biologico può essere effettuata dal giudice, con ricorso al metodo equitativo, anche attraverso l’applicazione dei criteri predeterminati e standardizzati, e può essere legittimamente effettuato dal giudice sulla base delle stesse tabelle utilizzate per la liquidazione del danno biologico, portando in questo caso alla quantificazione del danno morale in misura pari ad una frazione di quanto dovuto dal danneggiante a titolo di danno biologico, purchè il risultato, in tal modo raggiunto venga poi personalizzato tenendo conto della particolarità del caso*

concreto e della reale entità del danno, con la conseguenza che non può giungersi a liquidazioni puramente simboliche o irrisorie (Cass.Civ.Sez.III 17/5/2009 n. 11048 e Cass.Civ.Sez.III 15/7/2009 n. 16448; conformi Tribunale di Torino 27/11/2008 n. 7866 e Cass.Civ.Sez.III 1/12/08 e Tribunale di Bologna 29/1/2009 n. 20076 e Tribunale di Milano 19/2/2009 n. 2334 e Cass.Civ.Sez.III 3/3/2009 n. 5057 e Tribunale di Torino 17/3/02009 n. 2081 e Tribunale di Modena 24/4/2009 n. 523 e Tribunale di Palermo 3/6/2009 e Tribunale di Torino 4/6/2009 n. 4297 e Tribunale di Roma 15/6/2009) ”.

In specialità, il difensore dell'attore MANASSI PAOLO ha, sul mancato ristoro delle spese legali stragiudiziali, riportato ed espresso letteralmente, tra l'altro: *“L'assicuratore dovrà essere condannato al ristoro delle spese legali anche ex art. 149 n. 3 C.d.A. nella sua qualità di obbligato alla liquidazione del danno per conto dell'impresa assicuratrice del responsabile del danno” e “Lo speciale procedimento per il risarcimento del danno dovuto alla circolazione stradale inizia con la spedizione della lettera raccomandata inviata dal danneggiato all'assicuratore.....al fine di consentire....l'eventuale composizione bonaria della vertenza. Non è dubbio che l'attuale sistema legislativo in materia di assicurazione obbligatoria per la circolazione stradale, composto di vari interventi legislativi.....non è di agevole conoscenza dell'utente....Vale allora considerare che l'intervento di un professionista sia esso un legale o un perito di fiducia....è*

necessario non solo per dirimere eventuali punti sulla controversia quanto per garantire già in questa prima fase la ove si osservi che l'istituto assicuratore non solo è economicamente più forte ma anche tecnicamente organizzato e professionalmente attrezzato per affrontare tutte le tematiche in materia di risarcimento del danno attesa la complessità e molteplicità dei principi regolatori della materia. Nella speciale procedura del risarcimento del danno della circolazione stradale, introdotta con legge 990 del 1969 e sue successive modificazioni, il danneggiato ha diritto, in ragione del suo diritto di difesa costituzionalmente garantito, di farsi assistere da un legale di fiducia e in ipotesi di composizione bonaria della vertenza ad ottenere il rimborso delle relative spese legali(Cass.Civ. 31/5/2005 n. 11606)” e “Orbene, il danneggiato da sinistro stradale ha un diritto costituzionalmente garantito di farsi assistere da un legale di fiducia per ottenere il risarcimento” e “L'onorario di quest'ultimo è dovuto dalla compagnia di assicurazione del responsabile civile indipendentemente dalla proposizione di una domanda giudiziale e indipendentemente dallo inutile decorso del termine di sessanta giorni” e “La negazione di tale diritto , infatti, equivarrebbe a violazione del diritto di difesa della parte lesa, e la regolarità del contraddittorio deve essere osservato anche nella fase stragiudiziale, visto che il danneggiato assume l'indiscussa veste di parte debole, mentre le società assicuratrici, oltre che economicamente più forti, sono tecnicamente organizzate ed attrezzate” e “Ora, successivamente

alla pubblicazione di questa sentenza, il Governo, quale legislatore delegato, ha provveduto ad emanare il nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 209/2005) introdotto sulla base della delega costituita dalla legge 229 del 29/7/2003, che all'art. 4 lettera A e B ha precisato che il Governo veniva appunto relegato a emettere uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di assicurazioni.....nel rispetto dei seguenti principi e criteri legislativi:.....B) tutela dei consumatori e in generale dei contraenti più deboli sotto il profilo delle trasparenze delle condizioni contrattuali, nonché dell'informativa preliminare contestuale e successiva alla conclusione del contratto, avendo riguardo anche alla correttezza dei messaggi pubblicitari e del processo di liquidazione dei sinistri compresi gli aspetti strutturali di tale servizio" e "Con tali poteri il legislatore ha previsto all'art. 148 C.d.S. una procedura di liquidazione ordinaria, che al comma 11 prevede espressamente il rimborso di spese di assistenza prestate da professionisti" e "L'art. 149 C.d.S., norma speciale rispetto all'art. 148 C.d.S., precisa che in certe ipotesi le modalità ed i comportamenti di cui all'art. 148 C.d.S. devono essere tenuti dal danneggiato nei confronti della propria compagnia di assicurazione ma ovviamente non fa cenno ad alcuna esclusione del ristoro delle spese legali" e "Solo il successivo art. 150 C.d.S. alla lettera D prevede che il successivo regolamento possa stabilire limiti e condizioni di risarcibilità dei danni accessori" e "Sul punto, si precisa che in ogni caso le spese legali patite dal

*danneggiato non sono danni accessori per la miglior dottrina attuale” e “Ciò premesso, si osserva che il regolamento di attuazione del citato art. 150 al n. 2 prevede che nel caso in cui la somma offerta dall’impresa di assicurazione sia accettata dal danneggiato, sugli importi corrisposti non sono dovuti compensi per la consulenza o assistenza professionale diversa da quella medico-legale per i danni alla persona” e “Tale previsione tuttavia non appare assolutamente idonea ad escludere il ristoro delle spese legali stragiudiziali; in primo luogo poiché il danneggiato non ha accettato l’offerta ma l’ha trattenuta a titolo di acconto; in secondo luogo si osserva che le spese legali, secondo quanto pacificamente stabilito dalla Cassazione, costituiscono un’ulteriore voce di danno fonte di obbligazione risarcitoria e non un inesistente danno accessorio” e “Pertanto a prescindere da ogni considerazione di carattere generale l’esclusione del risarcimento delle stesse appare inammissibile tant’è **che la legge (D. Lgs. 205/2009 artt. 148 e 149 e 150) non prevede in alcun luogo che le stesse non debbano essere rimborsate al danneggiato.** L’unica norma che lascerebbe intendere, pur non confermando, ciò che gli assicuratori sostengono è dunque l’art. 9 C.d.A., che, in quanto norma regolamentare (ovviamente se interpretata nel senso richiamato dall’assicuratore), avrebbe l’assurdo e inammissibile effetto di derogare la chiarissima disposizione legislativa e in quanto tale secondo i generali principi sul diritto amministrativo trattandosi di norma illegittima la stessa dovrebbe essere*

disapplicata dal Giudicante” e “Ma senza arrivare alla disapplicazione della norma illegittima è del tutto evidente che la norma va intesa nel suo senso letterale e, poiché vi è stata assistenza legale al danneggiato, assistenza resa necessaria dalla inosservanza dei termini di legge da parte dell’assicuratore e dal comportamento contro buona fede dello stesso, dal momento poi che la somma offerta dall’impresa di assicurazione non è stata accettata è del tutto evidente che sono dovuti compensi per la consulenza professionale di cui si è avvalso il danneggiato anche sugli importi corrisposti dall’assicuratore” e “L’art. 9 comma 2 del D.P.R. 254/2006 non può interpretarsi in modo estensivo, andando oltre il significato proprio delle parole utilizzate dal legislatore. Invero, poiché nel caso di specie non si è verificato il presupposto di cui alla predetta norma regolamentare, cioè l’accettazione pura e semplice dell’offerta non è applicabile la esclusione nella stessa annunciata relativamente al compenso per l’assistenza professionale diversa da quella medico-legale. L’assistenza legale, infatti, per il consolidato indirizzo giurisprudenziale.....è ormai da considerarsi necessaria per la piena attuazione del diritto di difesa del danneggiato anche nella fase stragiudiziale, tenuto anche conto della complessità degli adempimenti richiesti da Codice delle Assicurazioni. Le spese legali stragiudiziali costituiscono, pertanto, una vera e propria voce di danno il cui risarcimento non può essere omesso ex art. 2058 c.c. al fine di ripristinare integralmente il patrimonio del

soggetto interessato. D'altra parte una norma regolamentare non può modificare lo schema risarcitorio principalmente basato sulle disposizioni di cui all'art. 1917 c.c. (Giudice di Pace di Torino dott. Bruschi n. 8865/2009)" e "E' riconosciuta la rimborsabilità delle spese legali stragiudiziali per l'attività svolta da un legale, il ricorso al quale è considerato una precisa facoltà concessa dalla legge al danneggiato (Giudice di Pace di Torino dott. Campi)" e "Si chiede, pertanto, il rimborso delle spese legali stragiudiziali quantificate come da conteggio allegato – sub doc. n. 12

Diritti e Onorari			Esposti
Posizione archivio	€.	13,00	
Esame e studio	€.	150,00	
Redazione diffida	€.	70,00	€. 6,40
Due lettere	€.	30,00	€. 6,40
Trattaz. Telefoniche	€.	50,00	
Totale	€.	313,00	€.12,80
Spese generali	€.	39,12	
CPA	€.	7,04	
IVA	€.	71,83	
Esposti	€.	12,80	
Totale	€.	443,79	

La FONDIARIA SAI spa, che si è regolarmente costituita a mezzo di deposito e di scambio di comparsa di risposta dell'avv. Alberto Manzella di Torino del 12/1/10 alla prima udienza del 14/1/10, ha, per recise ed istruttive esplicazioni soprattutto di diritto e di

www.unarca.it

giurisprudenza con riferimento alla già menzionata *sentenza delle Sezioni Unite n. 26972/08* qui *in toto* solo richiamate *per relationem* ai fini di economia processuale, contestato gli assunti avversari circa le pretese risarcitorie sia del danno non patrimoniale rappresentato dalla personalizzazione del danno sia delle spese legali stragiudiziali, avendo, sempre per esplicazioni più semplici come in parte riportate poco più sotto, formulato un'ulteriore offerta di €. 240,00 a titolo di rimborso della spesa sostenuta dall'attore MANASSI PAOLO per la visita medico-legale di parte.

In particolarità, il difensore della convenuta FONDIARIA SAI spa ha, sulle attuali pretese risarcitorie residue dell'antagonista, espresso letteralmente, tra l'altro: "*Poiché a seguito del sinistro de quo l'odierno attore assumeva di aver riportato lesioni personali, lo stesso, per il tramite della sua attuale patrocinatrice, attivava la procedura stragiudiziale dettata dal Codice delle Assicurazioni volta ad ottenere il risarcimento dei danni subiti*" e "*Nell'istruire la pratica, l'odierna comparente invitava il Signor Manassi – Marchisio ? – a sottoporsi a visita medico legale presso un proprio fiduciario ed in esito agli accertamenti svolti, la Fondiaria Sai spa, nonostante i propri riscontri peritali di parte indicassero una percentuale di I.P. pari all'1%, liquidava a favore del danneggiato la somma di €. 2.750,00, già comprensiva della totalità delle spese mediche richieste nella missiva del 17/7/09 – sub doc. n. 9 di parte attrice*" e "*Il calcolo si basava ovviamente sulle tabelle ministeriali previste dall'art. 139 C.d.A., tenuto conto dell'età del soggetto leso*

*al momento del sinistro, e nulla veniva espressamente liquidato a titolo di rimborso delle spese sostenute per l'esperimento della visita medico-legale di parte, in quanto, come emerge chiaramente dalla documentazione agli atti, tale somma non veniva né richiesta, né tantomeno giustificata documentalmente” e “ In aderenza a quanto stabilito dalla **Corte di Cassazione a Sezioni Unite nella sentenza n. 26972 (e le successive sentenze gemelle)**, in ragione della tipologia ed entità delle lesioni subite e dalla sussistenza dei postumi invalidanti permanenti residuati in capo al danneggiato, nulla veniva riconosciuto a titolo di risarcimento del c.d. **danno morale soggettivo**” e “ Con l'atto di citazione che qui si contesta, il Signor Manassi evocava quindi in giudizio l'odierna comparente chiedendone – nella sostanza – la condanna al pagamento della somma a suo avviso dovuta a titolo di risarcimento del pregiudizio transeunte da egli subito in conseguenza dell'illecito penale di cui è rimasto vittima, non quantificato ma rimesso genericamente all'equo apprezzamento del Giudice, oltre al rimborso della somma di **€. 240,00 per la visita medico-legale di parte**” e “Chiedeva inoltre condannarsi la Compagnia odierna convenuta alla refusione delle spese legali relative alla fase stragiudiziale nella misura in atti” e “Si rileva sin d'ora che tali importi sono assorbiti dalla fase giudiziale, pertanto, allo stato, nulla potrà essere richiesto a tale titolo”.*

In specialità, il difensore della convenuta FONDIARIA SAI spa ha, sulla formalizzazione della seconda offerta all'antagonista, espresso

letteralmente, tra l'altro: *"In riferimento al rimborso della somma di €. 240,00 dovuti per la visita medico-legale di parte, mai richiesto espressamente in alcuna delle missive inviate alla Compagnia convenuta, viene oggi formulata offerta **banco judicis** a mezzo di consegna di assegno Banca CRS n. 7000011430-09 intestato all'avente titolo"* e *"Il pagamento della suindicata somma viene effettuato con esplicito intento conciliativo e pertanto, laddove la liquidazione non venisse ritenuta soddisfattiva, viene sin d'ora richiesta l'applicazione del disposto normativo dettato dall'art. 91 c.p.c. seconda parte, così come modificato dalla L. 69/2009"*.

Ancora preliminarmente, *ad explicandum*, l'art. 113 comma secondo c.p.c., nella formulazione apportata dal decreto legge delli 8 febbraio 2003 n. 18 pubblicato su G.U. n. 33 del 10/2/03 ed entrato in vigore dalli 11/2/03, ha stabilito la *"decisione secondo equità"* nelle cause di valore non eccedente *"millecento euro"*, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 c.c..

Tale equità, indicata come *"necessaria"*, si è contrapposta all'altra *"equità concordata"*, prevista invece dall'art. 114 c.p.c..

L'equità non ha, come è stato peraltro evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità (*Cass.Civ.Sez.Un. n. 91/6794 e n. 91/12014*), contraddetto l'applicazione delle norme di diritto, alle quali, anzi, il Giudice si è prevalentemente, nel caso di specie, attenuto *ut infra*, essendo per di più oggi stata dichiarata

l'illegittimità costituzionale dello stesso art. 113 comma secondo c.p.c. nella parte, in cui non ha previsto che il Giudice di Pace dovesse osservare i principi informatori della materia (*Corte Costituzionale 5-6/7/2004 n. 206*).

In prima analisi sul punto di "*an debeatur*", è stata, in assenza di qualsiasi contestazione da parte del difensore della convenuta FONDIARIA SAI spa anche a seguito delle due effettuate offerte di €. 2.750,00 e di €. 240,00, riconosciuta pacifica l'esclusiva responsabilità nella produzione dell'evento dannoso *de quo* a capo della conducente Maria Teresa Chiesa della propria Land Rover targata ZA 781 UH, per avere tamponato la Fiat Ulisse targata DA 090 DE, di proprietà di Antonella Fongo ma condotta dall'attore MANASSI PAOLO.

Nel vigente ordinamento processuale i fatti allegati da una delle parti vanno considerati "*pacifici*" e quindi possono essere posti a fondamento della decisione quando siano stati esplicitamente ammessi dalla controparte oppure quando questa pur non avendoli espressamente contestati abbia tuttavia assunto una posizione difensiva assolutamente incompatibile con la loro negazione, così implicitamente ammettendone l'esistenza (*Cass.Civ.Sez.II 13/2/199 n. 1213*).

Peraltro è stata, da parte del difensore dell'attore MANASSI PAOLO, allegata la Constatazione Amichevole di Incidente, perfettamente compilata e regolarmente sottoscritta da entrambi i conducenti dei summenzionati veicoli coinvolti.

Ad hoc, nello spazio n. 13 relativo al “grafico dell’incidente al momento dell’urto” gli stessi conducenti Maria Teresa Chiesa e MANASSI PAOLO hanno, graficamente, rappresentato la direzione di marcia nello stesso senso e nella stessa fila con il veicolo “A” in posizione antistante al veicolo “B”.

Ad hoc, nello spazio n. 12 relativo alle “circostanze dell’incidente” della colonna riservata al veicolo “B” gli stessi conducenti Maria Teresa Chiesa e MANASSI PAOLO hanno apposto la croce (X) sulla casella n. 8 indicante “tamponava procedendo nello stesso senso e nella stessa fila”.

Ad hoc, nello spazio n. 10 relativo al “punto d’urto iniziale” gli stessi conducenti Maria Teresa Chiesa e MANASSI PAOLO hanno, graficamente con crocetta, rappresentato la localizzazioni sulla parte anteriore centrale del veicolo convenuto “B”.

Ad explicandum, nell’ipotesi di CAI congiuntamente sottoscritta da entrambi i conducenti coinvolti, si è, ai fini e per gli effetti dell’art. 143 comma 2 C.d.A., presunto che il sinistro, salvo prova contraria da parte dell’impresa di assicurazione, si fosse verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso.

Ad explicandum, il modulo blu ha integrato gli estremi di una confessione stragiudiziale, perché ha contenuto la descrizione, sottoscritta dalle parti, delle circostanze di fatto nelle quali si è verificato il sinistro (*Pretura Verbania 23/11/81; Pretura Taranto*

28/1/83 e 28/12/82; Pretura Asola 14/5/81; Giudice Pace Monza 22/1/96).

La confessione stragiudiziale del conducente, a norma del combinato disposto degli art. 2733 e 2735 c.c., ha fatto piena prova contro il confitente, mentre ha potuto, alla luce degli altri elementi probatori emersi nel processo, essere, liberamente, apprezzata dal giudice nei confronti dell'assicuratore, litisconsorte necessario ex art. 23 L. 990/69 (**Cass.Civ.Sez.III 25/1/1995; Corte Appello Milano 5/6/79; Corte Appello Trieste 4/3/86**).

Ad firmandum, il difensore della convenuta FONDIARIA SAI spa non ha mai fornito qualsivoglia prova contraria *ut supra*.

Dunque, ne è, necessariamente, derivato che è stata emessa la declaratoria di esclusiva responsabilità a capo della conducente Maria Teresa Chiesa della propria Land Rover targata ZA 781 UH nella produzione del sinistro *de quo*.

Per il disposto dell'art. 107 del previgente codice stradale D.P.R. 15/6/1959 n. 393, il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo del mezzo, evitando collisioni con il veicolo che precede. Pertanto, l'avvenuta collisione pone a carico del conducente medesimo una presunzione *de facto* di inosservanza della distanza di sicurezza, con la conseguenza che, non potendosi applicare la presunzione di pari colpa di cui all'art. 2054 secondo comma c.c., egli resta gravato dall'onere di dare la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto dell'automezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da

cause in tutto o in parte a lui non imputabili (*Cass.Civ.Sez.III 12/11/1998 n. 11444; Cass.Civ.Sez.III 7/4/1997 n. 2980; Cass.Civ.Sez.III 17/8/1996 n. 8917*).

Nell'ipotesi di collisione tra due veicoli mediante tamponamento, non appare corretto far ricorso, *de plano*, alla presunzione di pari colpa ex art. 2054 comma secondo c.c., dovendosi far gravare sul tamponante una presunzione *de facto* di negligenza (*Cass.Civ.Sez.III 5/5/1994 n. 4334*).

Poiché ai sensi dell'art. 149 C.d.S. il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo del mezzo, evitando collisioni con il veicolo che precede, l'avvenuta collisione antero-posteriore tra due veicoli pone a carico del conducente medesimo una presunzione *de facto* di inosservanza della distanza di sicurezza, con la conseguenza che, non potendosi applicare la presunzione di pari colpa di cui all'art. 2054 comma secondo c.c., egli resta gravato dall'onere di dare la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto dell'automezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili (*Tribunale Roma 20/2/2005; conforme Tribunale Reggio Calabria 28/2/2005*).

Nella circolazione stradale, verificatasi una collisione tra autoveicoli sorge una presunzione di inosservanza della distanza di sicurezza da parte del veicolo che segue, sicchè esclusa l'operatività della presunzione prevista dall'art. 2054 comma secondo c.c., incombe soltanto sullo stesso l'onere di fornire la prova liberatoria,

dimostrando che il mancato tempestivo arresto del suo autoveicolo ed il conseguente tamponamento furono determinati da causa non imputabile a sua colpa (*Pretore Palermo 27/2/1992*).

In caso di tamponamento si presume l'inosservanza della distanza di sicurezza da parte del conducente del veicolo tamponante, con la conseguenza che è onere dello stesso fornire la prova liberatoria in ordine ad un eventuale concorso di colpa dell'antagonista (*Pretore Catania 20/11/1995*).

In seconda analisi sul punto di "quantum" con riferimento alla prima richiesta attorea di residuo danno non patrimoniale rappresentato dalla personalizzazione del danno biologico stesso, al Giudice, che ha fatto proprie tutte le sopra riportate argomentazioni del difensore dell'attore MANASSI PAOLO stesso, è apparso, anche ai sensi dell'art. 1226 c.c., equo e giusto avere, proprio in applicazione dell'art. 139 comma 3 C.d.A. ed indipendentemente dall'orientamento giurisprudenziale della Corte Suprema pur sempre diversamente interpretabile, determinato l'importo di €. **398,00**, naturalmente ai valori monetari dell'epoca del sinistro, pari al 20% dell'intero pregiudizio fisico biologico.

In effetti si è trattato di un soggetto di soli 20 anni, di discreta struttura fisica per l'altezza di m. 1,80 e per l'adeguato peso di kg. 73, studente universitario, sottoposto a diversi cicli di terapia specialistica e portatore del collare di Schanz per circa un mese con tutte le conseguenze fisiche negative sia di estetica che di sofferenza connesse alla giovane età.

In terza analisi sul punto di “*quantum*” con riferimento alla seconda richiesta attorea di residuo danno rappresentato dalle spese legali stragiudiziali, al Giudice, che ha ancora fatto proprie tutte le sopra riportate argomentazioni del difensore dell’attore MANASSI PAOLO stesso, è apparso, anche ai sensi dell’art. 1226 c.c., equo e giusto avere riconosciuto l’intero importo di €. 443,79, comprensivo di IVA e CPA, ai valori monetari dell’epoca del sinistro, di cui all’allegata e riprodotta nota – sub doc. n. 12.

In effetti, il ricorso, dapprima stragiudiziale e poi giudiziale, ad un patrocinatore legale abilitato, nel caso di specie, è del tutto rientrato nell’inviolabile diritto della difesa, costituzionalmente garantito e tutelato dall’art. 24.

In effetti, tale scelta da parte dell’attore MANASSI PAOLO è stata poi necessitata dalla recente completa entrata in vigore della nuova variegata normativa in tema di risarcimento del danno e di procedure liquidative di cui al D.Lgs. 7 settembre 2005 n. 209 o così detto Codice delle Assicurazioni.

In effetti, il difensore dell’attore MANASSI PAOLO ha optato per la corretta procedura di risarcimento diretto, prevista per la prima volta dall’art. 149 C.d.A. ad istituzionalizzazione del precedente privato Accordo A.N.I.A. Convenzione Indennizzo Diretto.

In effetti, le attuali disposizioni legislative in materia, che sono state oggetto di costanti evolutive interpretazioni giurisprudenziali e dottrinali, hanno richiesto la massima attenzione della classe forense, avendo, nella generalità, lasciato il cittadino comune in

serie ed insuperabili difficoltà sia di apprendimento sia di applicazione delle stesse.

In quarta analisi sul punto di “*quantum*” con riferimento alla applicabilità non automatica degli interessi compensativi, al Giudice è apparso equo e giusto avere, in conformità ***alla sentenza n. 1712/95 delle Sezioni Unite***, valutato in un unico contesto, danno da ritardo e rivalutazione monetaria, nella misura del 3% annuo per il 2009 e per il 2010 sull’importo iniziale, rivalutato anno per anno, e liquidato, pertanto, **€. 23,15**, sino ad oggi, per tale ultima voce di residuo danno (*in senso conforme Cass.Civ. n. 11132/95*).

Dunque, ne è, necessariamente, derivato che è stata, ai sensi dell’art. 149 C.d.A., emessa la declaratoria di condanna della convenuta FONDIARIA SAI spa per il risarcimento del residuo danno complessivo di **€. 864,94 (€. 398,00 + €. 443,79 + €. 23,15)** patito dall’attore MANASSI PAOLO sino ad oggi; su tale importo finale, che si è convertito in debito di valuta, sono poi dovuti gli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo.

Il tutto al netto della formulata offerta *banco judicis* di **€. 240,00** a titolo di rimborso della spesa per la visita medico-legale di parte *ut supra*, ritenuta dal giudice satisfattiva.

Dunque, ne è, necessariamente, derivato che è stata, ai sensi dell’art. 149 C.d.A. ed in ossequio al principio basilare della soccombenza di cui all’art. 91 c.p.c., emessa la declaratoria di condanna della convenuta FONDIARIA SAI spa al rimborso delle

spese di lite, a favore dell'attore MANASSI PAOLO in complessivi €. 649,82, oltre IVA e CPA di legge, come in dispositivo.

Dunque, ne è, necessariamente, derivato che è stata emessa la declaratoria di provvisoria esecutività della presente sentenza tra le parti a norma dell'art. 282 c.p.c..

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Torino,
definitivamente pronunciando;
disattesa ogni diversa istanza, eccezione, deduzione;

dichiara

che il sinistro stradale *de quo* fu causato dal comportamento colposo esclusivo della conducente Maria Teresa Chiesa della propria Land Rover targata ZA 781 UH, come in motivazione, e per l'effetto

dichiara tenuta e condanna

la convenuta FONDIARIA SAI spa in persona del legale rappresentante *pro tempore* al risarcimento del residuo danno subito dall'attore MANASSI PAOLO, che liquida in €. 864,94, comprensivi degli interessi compensativi e della rivalutazione monetaria sino ad oggi, oltre agli interessi legali dalla data della pubblicazione della presente sentenza fino al saldo effettivo, come in motivazione, e

dichiara tenuta e condanna

la convenuta FONDIARIA SAI spa in persona del legale rappresentante *pro tempore* al rimborso delle spese di lite dello

PAOLO MANASSI

attore MANASSI PAOLO, che liquida, in €. 649,82, di cui €. 357,62 per diritti ed €. 180,00 per onorario ed €. 67,20 per rimborso forfettario 12,5% su spese generali ed €. 45,00 per esposti, al netto delle voci già riconosciute in parte di cui alla nota delle spese stragiudiziali, oltre IVA e CPA di legge, e

dichiara

la sentenza provvisoriamente esecutiva tra le parti ai sensi dell'art. 282 c.p.c..

Così deciso in Torino, il 22 marzo 2010.

IL CANCELLIERE

IL GIUDICE DI PACE

PARASILITI PROVENZA Dr. Andrea
CANCELLIERE B3

Dott. PAOLO MARTINOTTI



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
TORINO
22 MAR 2010

PARASILITI PROVENZA Dr. Andrea
CANCELLIERE B3